REGOLAMENTO (CEE) N. 814/82 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1982

relativo alla fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare all'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1312/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di grassi nel latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1980 a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1401/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le regole generali relative alla fornitura di grassi nel latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, l'India ha chiesto la fornitura della quantità di burro parimenti indicata nell'allegato ;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (5) ; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese ;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 1312/80 e (CEE) n. 1401/81 prevede che, se la situazione del mercato non consente di eseguire la fornitura utilizzando le scorte pubbliche, quest'ultima viene effettuata ricorrendo al burro o ai grassi butirrici disponibili sul mercato comunitario, sempreché non venga perturbata la normale evoluzione dei prezzi sul mercato ; che, poiché i requisiti di qualità sono soddisfatti e i quantitativi in questione non sono così elevati da perturbare il normale sviluppo dei prezzi sul mercato, è opportuno ricorrere all'acquisto sul mercato per assicurare la fornitura di burro ;

considerando che il volume del programma di aiuto alimentare esige un ritmo ininterrotto di consegne e che il termine abituale necessario per procedere effettivamente alla fornitura è di parecchi mesi ; che è probabile che la Commissione, nel corso della campagna lattiera 1981/1982, debba fissare determinati massimali relativi alle forniture da effettuare nella campagna 1982/1983 ;

considerando che, stando così le cose e dato lo stretto legame esistente tra il prezzo di mercato del burro e del latte scremato in polvere ed il prezzo d'intervento di tali prodotti, è da temere che un atteggiamento esitante prevarrebbe tra gli interessati prima che venga resa nota la decisione del Consiglio relativa ai prezzi agricoli comuni ed alle misure agro-monetarie ; che, in tale situazione di incertezza, è risultato dall'esperienza acquisita che parecchi interessati preferiscono non presentare offerte, mentre altri presentano offerte sulla base di previsioni errate o divergenti, correndo quindi il rischio che la loro offerta non sia accettata o procuri loro considerevoli perdite, che li obbligherebbero poi a rinunciare all'esecuzione dell'operazione per la quale sono stati dichiarati aggiudicatari o contraenti nella trattativa privata ; che, per suscitare offerte e per fare in modo che non siano calcolate su basi fittizie che impediscono una valutazione obiettiva, è necessario aumentare, all'atto del pagamento, l'importo delle offerte preso in considerazione per forniture da effettuare nella campagna 1982/1983, in funzione della modifica dei prezzi

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 14.
(3) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 5.
(4) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

d'intervento, espressi in moneta nazionale, come risulta dalle decisioni del Consiglio per la campagna 1982/1983 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento di cui all'allegato fa procedere alla fornitura del burro a titolo di aiuto alimentare alle condizioni particolari che figurano nell'allegato.

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 303/77 relative alle forniture di butteroil si applicano alle seguenti condizioni :

a) per quanto riguarda il controllo della conformità della qualità e dell'imballaggio con le condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 303/77 ;

b) per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 303/77, i riferimenti indicati si considerano sostituiti dal riferimento che figura alla nota 2 dell'allegato del presente regolamento ;

c) la cauzione di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 303/77 ammonta a 39,65 ECU per tonnellata di burro.

Tuttavia, per le forniture di burro acquistato sul mercato della Comunità ed il cui termine di consegna di cui al punto 9 dell'allegato è posteriore alla fine della campagna 1981/1982, l'importo delle offerte, risultante dall'applicazione della procedura di cui al punto 12 dell'allegato, è aumentato, all'atto del pagamento, della modifica del prezzo d'intervento del burro, espresso nella moneta dello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, a seguito della decisione del Consiglio relativa ai prezzi agricoli comuni ed alle misure agro-monetarie per la campagna 1982/1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A	B
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81 (programma 1981)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81	
2. Beneficiario 3. Paese di destinazione	India	
4. Quantitativo totale della partita	500 t	400 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	
6. Provenienza del burro	Acquisto sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari	(2)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butter / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / *seguito da*	
	Bombay »	Calcutta »
9. Termine di consegna	Imbarco nel maggio 1982	
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (3)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna		
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	3 maggio 1982	

Designazione della partita	C	D
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81 (programma 1981)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81	
2. Beneficiario 3. Paese di destinazione	India	
4. Quantitativo totale della partita	587 t	587 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	
6. Provenienza del burro	Acquisto sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari	(2)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butter / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / *seguito da*	
	Bombay »	Calcutta »
9. Termine di consegna	Imbarco nel giugno 1982	
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (3)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna		
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	3 maggio 1982	

Designazione della partita	E	F
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1312/80 (programma 1980)	(CEE) n. 1401/81 (programma 1981)
b) assegnazione	(CEE) n. 1313/80	(CEE) n. 1402/81
2. Beneficiario	India	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	200 t	350 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	
6. Provenienza del burro	Acquisto sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari	(2)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butter / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / *seguito da*	
	Bombay »	Calcutta »
9. Termine di consegna	Imbarco nel luglio 1982	
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (3)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna		
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	3 maggio 1982	

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12.

(2) Il burro non salato deve essere fabbricato con crema fresca, dolce, pastorizzata, senza coloranti né neutralizzanti, non avere odore e presentare una struttura uniforme.

Esso deve corrispondere alle seguenti caratteristiche tecniche :
— tenore di materia grassa : 82 % al minimo ;
— tenore d'acqua : 16 % al massimo ;
— tenore di materia secca non grassa : 1,5 % al massimo ;
— pH : tra 6 e 6,7.

L'imballaggio deve essere conforme alle norme dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 685/69. Il trasporto del prodotto deve essere effettuato a una temperatura compresa tra −18 °C e −10 °C (0 °F e 14 °F). Lievito e muffa : meno di 20 per grammo.

(3) La fornitura fob risulta effettuata ed i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.